



Dicastero amministrazione generale

Servizi centrali

Servizio cancelleria

Piazza Nosetto 5

6500 Bellinzona

T +41 (0)58 203 10 00

F +41 (0)58 203 10 20

cancelleria@bellinzona.ch

Egregio signor

Fabio Käppeli

## Interpellanza 132/2019 "Facciamo il ... punto 5G" di Fabio Käppeli

### TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE

Egregio signor Käppeli,

nel merito dell'interpellanza si risponde qui di seguito agli interrogativi sollevati:

#### **1. Conferma che la competenza è esclusivamente della Confederazione? In caso contrario, quale margine di manovra residuo vi sarebbe per il Comune?**

La posa di antenne di telefonia è soggetta a domanda di costruzione ai sensi della Legge edilizia cantonale. Nell'ambito della procedura viene valutata la conformità del progetto con le normative applicabili.

La legislazione cantonale e quella federale è applicata dal Dipartimento del territorio, che per tramite dei servizi generali formula il proprio avviso con le condizioni di licenza, mentre al Municipio compete l'applicazione delle norme comunali.

In particolare la protezione della salute è regolata dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), e più specificatamente dall'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI), che fissa i valori limite di immissione.

Nell'applicazione della norma federale che regola le immissioni di radiazioni non ionizzanti il Municipio non ha competenze, per cui non è possibile negare dei permessi di costruzione per la posa di nuove antenne invocando il principio della prevenzione.

Il Regolamento cantonale della Legge sullo sviluppo territoriale (RLst), all'art. 8 cpv 1 cifra 8 indica che il regolamento edilizio comunale stabilisce:

*8. Le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile:*

- a) *per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività in particolare delle zone destinate all'abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile;*
- b) *per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.*

**Art. 19ter Antenne di telefonia mobile**

Per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività delle zone destinate in particolare all'abitazione e per garantire un adeguato inserimento nel contesto territoriale in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio, l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile devono sottostare alle seguenti disposizioni;

1. Le antenne per la telefonia mobile finalizzate a coprire il territorio comunale o ampie porzioni di esso vanno ubicate prioritariamente dove sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro.
2. In ogni caso le antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:
  - I. priorità: zone per il lavoro;
  - II. priorità: zone per scopi pubblici nelle quali sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro;
  - III. priorità: zone miste;
  - IV. priorità: zone destinate prevalentemente all'abitazione;
  - V. priorità: zone destinate esclusivamente all'abitazione;
  - VI. priorità: nuclei e comparti speciali;
  - VII. priorità: zone per scopi pubblici nelle quali non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro;
  - VIII. priorità: aree delimitate dal raggio di 100 metri da locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati).
3. I gestori delle antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non sono disponibili ubicazioni nelle zone con priorità più alta.
4. Le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inserimento.
5. Sono percepibili visivamente e sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.
6. Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.

Per il quartiere di Bellinzona tale prescrizione è già stata ancorata nelle Norme d'attuazione del piano regolatore con lo specifico nuovo art. 19 ter che indica quanto segue:

Il margine di manovra del Municipio, si limita pertanto solo alla verifica dell'inserimento ordinato e armonioso dell'impianto ai sensi dell'art. 109 cpv 2 della Legge sullo sviluppo territoriale (LST), ed all'applicazione dell'art.19 ter delle NAPR del quartiere di Bellinzona.

**2. Come intende muoversi per rassicurare la popolazione su presunti e quantomeno irrazionali spauracchi promossi sia internazionalmente che sul nostro territorio?**

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) pubblica regolarmente informazioni e studi che riguardano l'elettrosmog, mentre l'informazione verso la popolazione sulla salute sono svolti dall'Ufficio federale della sanità pubblica e dai corrispettivi servizi cantonali.

**3. Come valuta il potenziale della tecnologia 5G? Ritene che disporre della tecnologia di telefonia mobile ad alta velocità sia qualcosa di utile per un nuovo Comune che sta guardando al proprio sviluppo e al futuro con fiducia?**

Il Municipio ritiene che tutte le nuove tecnologie hanno un potenziale di utilità, ritenuta naturalmente la salvaguardia della salute della popolazione.

Vogliate gradire i nostri migliori saluti.

Per il Municipio  
Il Sindaco  
Mario Branda

Il Segretario  
Philippe Bernasconi